



COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



Piazza IV novembre, 9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 – fax 0364/779214 Cod. Fisc. N. 00725380174 –
Partita IVA n. 00575990981 - e-mail: info@comune.monno.bs.it <http://www.comune.monno.bs.it> <http://www.monno.gov.it>
PEC protocollo@pec.comune.monno.bs.it

Monno, lì 10 Dicembre 2019

Reg. Ordin. N. 6 anno 2019

ORDINANZA TAGLIO DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI DI VIA SINTI', VIA SAVENA, STRADA VECCHIA DEL MORTIROLO, STRADA PROVINCIALE 81, STRADA STATALE 42 E SU TUTTE LE VIE E STRADE COMUNALI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI ALBERI E VEGETAZIONE LATERALE CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE

IL SINDACO

Visto il Regolamento Regionale n° 5 del 2007. in particolare l'art. 60 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti) commi 1, 2 e 3 che testualmente recita:

"1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di provvedere al taglio della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.(126)

3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

Visto altresì il comma 6 dell'art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati" del D.P.R. 495/+992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) che testualmente recita:

"6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m."

Verificato che lungo le sopra citate strade comunali, insistono diversi alberi sradicati e/o inclinati ed instabili che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

Accertata la necessità di provvedere al taglio della vegetazione pericolante e che incorre su tutte le strade comunali ove insistono fronde degli alberi che si protendono oltre il confine stradale;

Considerata pertanto la necessità, al fine di salvaguardare la sicurezza del transito veicolare, di provvedere alla corretta potatura ed all'abbattimento degli alberi pericolanti che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;

Rilevato come tale situazione di rischio sia particolarmente accentuata nella stagione invernale già in corso, causa il pericolo che piante e alberi si abbattano sul piano viabile determinando non solo pericolo per la pubblica incolumità, ma anche l'impossibilità di svolgere con efficacia il servizio di sgombero neve da parte dei mezzi preposti;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed assicurare situazioni ottimali per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e di emergenza quali sgombero neve, interventi antincendio ecc., dover adottare i necessari provvedimenti per eliminare le situazioni di pericolo sopra descritte.

Visti:

- il Regolamento Regionale n° 5 del 20.07.2007
- il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)

- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
Rilevato che, ai sensi dell'art.54. comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) compete al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, l'emanazione degli atti per l'osservanza di norme di Legge e di Regolamenti generali in materie affidate al Comune come entità di decentramento;
Ritenuto che non è necessario, data la natura di carattere generale della presente ordinanza, e l'urgenza di provvedere, desumibile da quanto sopra descritto, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n.241/90 e s.m.i;
TUTTO CIO' premesso e considerato;
CON i poteri di Autorità locale di Pubblica Sicurezza ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché, ai sensi dell'art. 54. secondo comma;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI DI VIA SINTI', VIA SAVENA, STRADA VECCHIA DEL MORTIROLO, STRADA PROVINCIALE 81, STRADA STATALE 42, NONCHE' AI PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CON STRADE COMUNALI INTERESSATE DALLA PRESENZA DI ALBERI E VEGETAZIONE LATERALE:

DI PROVVEDERE CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE ALLA POTATURA ED ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI PERICOLANTI CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE E CHE NASCONDONO LA SEGNALETICA, IN MODO DA NON RESTRINGERE O DANNEGGIARE LA STRADA, FINO AD UNA PROFONDITA' TALE DA ELIMINARE IL PERICOLO DI CADUTA SULLA PUBBLICA VIA NEL CASO DI SRADICAMENTO DELLA PIANTA O DI ROTTURA DI RAMI.

ORDINA inoltre

Ai proprietari stessi di provvedere alla successiva accurata pulizia del terreno da vegetazione e di ramaglia, in modo tale da evitare intasamenti a cunette e tombature esistenti.

I luoghi di intervento e di eventuali ostacoli dovuti a stoccaggio di materiale ecc. dovranno essere adeguatamente segnalati in base alle disposizioni del nuovo codice stradale, sia di giorno che di notte, in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità.

IN CASO DI INADEMPIENZA DA PARTE DEI PROPRIETARI E DI CONSTATAZIONE DI SITUAZIONE DI PERICOLO, I LAVORI POTRANNO ESSERE ESEGUITI DIRETTAMENTE E SENZA ULTERIORE AVVISO A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, INCARICATA DAL COMUNE, PROVVEDERA' ALLA RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO TAGLIATO; LE SPESE SOSTENUTE SARANNO IN QUESTO CASO ADDEBITATE AI PROPRIETARI, SALVO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Art. 29 D.P.R. N. 285/1992 e s.m.i.).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monno e sul sito www.comune.monno.bs.it, sia resa nota nei luoghi di pubblica affissione, nei pubblici esercizi e comunque nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.

A norma dell'art 3 - comma 4 - della L.241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

A chiunque compete l'espletamento del servizio di Polizia Stradale, per quanto di propria competenza, è dato provvedere in merito all'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE L'INVIO DELLA PRESENTE A:

- Alla cittadinanza
- Comunità Montana di Vallecamonica
- Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica
- Corpo Forestale dello Stato — Comando Stazione di Vezza d'Oglio
- Comando stazione Carabinieri di Vezza d'Oglio



Il Sindaco
Romano Caldinelli